

Commissione VI (Finanze)

CAMERA DEI DEPUTATI

**“Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”
(A.C. n. 889)**

Audizione di Confedilizia

Roma, 28 febbraio 2023

Proposte per attenuare le conseguenze del blocco dei lavori a causa dei crediti incagliati

1.

In relazione all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, che statuisce l'impossibilità di utilizzare i meccanismi dello sconto in fattura e della cessione del credito, si propone di prevedere – con un ulteriore provvedimento legislativo urgente, senza attendere la conversione in legge del decreto – un differimento della data di effetto del decreto stesso almeno al 30 aprile 2023 sia per gli interventi relativi al superbonus sia per gli interventi interessati dagli altri incentivi fiscali.

Norma suggerita

All'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, le parole “in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite con le parole “alla data del 30 aprile 2023”.

2.

Si propone, inoltre, per non vanificare la portata della norma di cui all'art.119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (che prevede la possibilità che “*per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro*”), di mantenere il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito per i contribuenti interessati, dato che, per via del loro basso reddito, in tali casi non potrebbero usufruire direttamente della detrazione.

Norma suggerita

L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, non si applica agli interventi di cui di cui all'art. 119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

NOTA

* Se si considera che il costo di un intervento medio di super-ecobonus è pari a 113.845 euro per gli edifici unifamiliari e pari a 96.877 euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (dati Enea al 31 gennaio 2023), la quota annuale – al 90% e in 4 rate – da portarsi in detrazione sarebbe rispettivamente pari a 25.615 euro e 21.797 euro.

3.

I rallentamenti o il blocco dei cantieri determinato dal problema dei crediti incagliati e dell'impossibilità di reperire ditte e materie prime con tempistiche veloci, rendono difficili per gli interessati rispettare i termini attualmente fissati per usufruire del superbonus al 110% o al 90% (e cioè, a seconda dei casi, il 31 marzo 2023 per le unità unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, e il 31 dicembre 2023 per i condomini e simili).

Si rende, quindi, necessario dare la possibilità, a coloro che hanno avviato i lavori (con superbonus al 110% oppure al 90% a seconda dei casi), di poterli eseguire – applicando il superbonus al 110% o al 90% – entro un termine ragionevole che tenga conto di tali rallentamenti.

Si suggerisce, pertanto, per i condomini (e per tutti gli altri soggetti di cui al comma 8-bis, dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, come convertito in legge), una proroga per poter usufruire del superbonus al 110% oppure al 90% anche per le spese sostenute almeno fino al 30 giugno 2024, prevedendo che tale proroga operi solo per i lavori che al 31 dicembre 2023 siano già stati effettuati per una determinata percentuale.

Norma suggerita

All'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

“8-bis.2. Per tutti gli interventi di cui al comma 8-bis, la detrazione spetta nella misura, rispettivamente del 110% o del 90% ai sensi dell'art. 9, comma 2, decreto-legge 18 novembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il XX per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Regime ordinario – Miglioramento del meccanismo della detrazione

Nella prospettiva di incentivare l'utilizzo di tutte le detrazioni fiscali di cui all'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (e quindi non solo del superbonus, ma anche degli altri bonus edilizi cedibili) da parte del beneficiario di dette detrazioni, sarebbe necessario almeno reintrodurre la possibilità per il beneficiario della singola detrazione di trasformare la stessa in credito d'imposta da lui direttamente utilizzabile (come era previsto nella versione originaria del testo dell'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prima della sua conversione in legge).

Tale possibilità di trasformazione della detrazione in credito, per aumentare l'efficacia della misura che si propone, potrebbe essere prevista anche in modo parziale a favore dei contribuenti/soggetti beneficiari dell'originaria detrazione per la quota parte non utilizzata nell'anno di riferimento.

Ripristinando la norma originaria, si potrebbe utilizzare il credito per pagare non solo l'Irpef, ma anche l'Iva, le ritenute, l'Imu, la cedolare secca.

Attualmente la detrazione in dichiarazione è ammessa nei limiti dell'imposta (Irpef o Ires) e non permette né l'emersione di una dichiarazione a credito, né il rimborso, né il riporto in avanti; in pratica l'ammontare che eccede è perduto.

Tale situazione, peraltro, non interessa solo gli "incapienti" veri e propri, ma anche coloro che diventano incapienti in corsa (perdendo per esempio il lavoro nel periodo quinquennale o decennale di fruizione della detrazione generata dai bonus) e i contribuenti che, pur avendo imposta elevata, hanno importo elevato di detrazioni (spese sanitarie, interessi passivi, spese universitarie, contributi alla previdenza ecc.). Altrettanto dicasi per i soggetti in regime forfetario o che comunque non abbiano redditi imponibili ai fini Irpef.

Norma suggerita

All'art. 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunta la seguente lettera:

“c) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta.”.

Inoltre, per gli incentivi tradizionali, si suggerisce di prevedere un meccanismo in base al quale coloro che, nel corso del quinquennio o del decennio (sulla base della normativa attuale e per vari motivi, come ad esempio la perdita di capacità reddituale per licenziamento), rischiano di non usufruire delle detrazioni in esame, le possano recuperare attraverso un "riporto in avanti" dei ratei annui non utilizzati.

Tale meccanismo, inoltre, permetterebbe anche ai contribuenti che non hanno un'Irpef molto capiente di portarsi in detrazione tutta la somma loro spettante (e ciò, per esempio, in presenza di detrazioni di notevole valore quali quelle che originano dai lavori combinati di ecobonus e sismabonus).

Norme suggerite

Al comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

All'art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto infine il seguente comma:

“2-ter. Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale o quinquennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

All'art. 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo:

“La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Regime ordinario – Cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi di miglioramento sismico e per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

Si suggerisce di mantenere il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura almeno per gli interventi di miglioramento sismico e per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta, infatti, di interventi di estrema importanza per il nostro Paese, che – senza tale meccanismo – sarebbero, specie negli immobili in condominio, molto difficilmente realizzabili.

Norma suggerita

L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, non si applica agli interventi di cui all'art. 121, comma 2, lett. c) e lett. f-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

CONFEDERAZIONE ITALIANA PROPRIETÀ EDILIZIA

Presidenza e Segreteria generale

Centro Studi

Uffici operativi e amministrativi

00187 Roma - Via Borgognona, 47
tel. 06.6793489 (r.a.) - fax 06.6793447

Uffici Organizzazioni collegate

00196 Roma - Via P. Clotilde, 2 int. 4
tel. 06.3214369 (r.a.) - fax 06.32650503

Uffici Enti bilaterali

00198 Roma - Corso Trieste, 10
tel. 06.44251191 (r.a.) - fax 06.44251456

www.confedilizia.it